

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-884 del 15/02/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C. SOCIETA' SEMPLICE PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA FORNIO, 84 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 50/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2024-927 del 15/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- il provvedimento di adozione dell'AUA prot. n. 40980 del 03/06/2014 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma, recepito nell'AUA n. 9/2014 del 09/06/2014 rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza alla Ditta LATTERIA CARMINE Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Forno n. 84, C.A.P. 43036 , comprende le seguenti matrici ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-3434 del 05/07/2018 adottata da Arpae e recepita nel provvedimento unico 19/2018 del 06/07/2018 del SUAP del Comune di Fidenza di voltura alla Società Agricola Broncarda di Coppellotti Giuseppe e C. Società Semplice;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con prot. n. 14842 del 31/03/2022 (Prot Arpae PG/2022/54021 del 31/03/2022), presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C. SOCIETA' SEMPLICE nella persona del Sig. Giuseppe Coppellotti in qualità di Legale

Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via Scipione Telarolo n. 133, C.A.P. 43039 e stabilimento sito in comune di Fidenza (PR), Via Fornio n. 84, C.A.P. 43036, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo n. 9/2014 del 09/06/2014 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "lavorazione latte e trasformazione in Parmigiano Reggiano";

VISTI:

- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2022/61091 del 12/04/2022;
- il parere favorevole con prescrizione di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 26202 del 19/04/2022 (prot. Arpae PG/2022/65314 del 20/04/2022), allegato al parere del Comune quale parte integrante;
- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2022/65983 del 21/04/2022 in merito alla classificazione della Ditta "*come Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.*";
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/70035 del 28/04/2024 depositata agli atti;
- il sollecito pareri di Arpae SAC PG/2022/80600 del 13/05/2022;
- il parere favorevole per quanto di competenza di EmiliAmbiente SPA prot. n. 3774 del 16/05/2022 acquisito a protocollo Arpae PG/2022/81256 del 16/05/2022, allegato al parere del Comune quale parte integrante;
- il sollecito per l'espressione del parere del Comune di Fidenza di Arpae SAC prot. n. PG/2022/8620 del 24/05/2022;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 11/11/2022 prot. n. 60486 (prot. Arpae PG/2022/186510 del 14/11/2022), in merito alla matrice acustica ambientale;
- il sollecito per l'espressione del parere del Comune di Fidenza di Arpae SAC prot. n. PG/2023/186289 del 02/11/2023;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fidenza prot. n. 6147 del 01/02/2024 (prot. Arpae PG/2024/20463 del 01/02/2024) che fa riferimento al parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 26202 del 19/04/2022, al parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 3774 del 16/05/2022 per la matrice scarichi idrici e al parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore, ed è anche espresso in riferimento alla "*classificabile come industria insalubre di 1 classe, visto il il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994*" allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice impatto acustico la Ditta ha dichiarato il "PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)" e il Comune di Fidenza nel proprio parere prot. n. 6147 del 01/02/2024 ha dichiarato che "ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 18 novembre 2021, prot. n. 61897, ha comunicato che nessun parere è dovuto, in merito alla preso d'atto della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e smi a firma del legale rappresentante dell'azienda, attestante che l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato

di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale”;

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato che *“Si progetta la ristrutturazione del depuratore esistente al fine eseguire un corretto trattamento delle acque reflue prima del loro scarico in fognatura”;*

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- 1 la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento di AUA rilasciato dal Comune di Fidenza n.9/2014 del 09/06/2014 e volturato nel 2018 a nome della Soc. Agr. Broncarda di Giuseppe Coppellotti & C. s.s. (Provvedimento n.19/2018 del 06/07/2018);
- 2 di tale autorizzazione si richiede modifica per variazione del combustibile utilizzato nell'impianto generante l'emissione E01 con passaggio all'utilizzo del metano;
- 3 l'attività industriale prevede “trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano e burro”;
- 4 l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma”;
- 5 è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione provinciale di Parma con endoprovvimento prot. n. 40980 del 03/06/2014, successivamente volturato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-3434 del 05/07/2018** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 9/2014 del 09/06/2014, successivamente volturato con Provvedimento unico 19/2018 del 06/07/2018 del SUAP del Comune di Fidenza alla società SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDI DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C. SOCIETA' SEMPLICE con Legale rappresentante il Sig. Giuseppe Coppellotti con sede legale in comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via Scipione Telarolo n. 133, C.A.P. 43039 e stabilimento sito in comune di Fidenza (PR), Via Fornio n. 84, C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di “lavorazione latte e trasformazione in Parmigiano Reggiano”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione provinciale di Parma con endoprovvimento prot. n. 40980 del 03/06/2014 e smi recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 9/2014 del 09/06/2014 e smi;

per il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**” al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 6147 del 01/02/2024 che fa riferimento al parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 3774 del 16/05/2022 e al parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 26202 del 19/04/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01: - “Generatore di vapore a metano” con potenzialità pari a 529 kW

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	365	g
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle “Indicazioni tecnico-operative” allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per l’ emissione E01 il Gestore dovrà comunicare la messa in esercizio degli impianti entro un anno dal rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP e dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Soc. Agr. Broncarda di Coppellotti Giuseppe & C. Società Semplice
Partita IVA/Codice fiscale:	022066520349

Sede legale:	Via Scipione Tedarolo n.133, Salsomaggiore Terme (Parma)
Gestore:	Coppellotti Giuseppe
Sede locale impianti:	Via Fornio n. 220, Fidenza (Parma)
Lat:	579874.36
Long:	4918476.13
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità di metano utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365 g
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	200°C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
Ossidi di azoto (NO _x):	273 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	78 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	168.708 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel

metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata

nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso dall'Amministrazione provinciale di Parma con endoprovvimento prot. n. 40980 del 03/06/2014 e smi** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 9/2014 del 09/06/2014 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso dall'Amministrazione provinciale di Parma con endoprovvimento prot. n. 40980 del 03/06/2014 e smi** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 9/2014 del 09/06/2014 e smi;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/14558

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.


Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

Fidenza, 26 gennaio 2024

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento 50/SUAP/2022

Oggetto: DITTA SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C SOCIETA' SEMPLICE. FORNIO N. 84. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA SOSTANZIALE. PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data data 8 marzo 2022 prot. n. 10537-10621 e le integrazioni del 23 marzo 2022, prot. n. 13621, e del 10 novembre 2022, prot. n. 60282, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta Societa' agricola Broncarda di Coppellotti Giuseppe & C Societa' Semplice, nella persona del socio amministratore Coppellotti Giuseppe, con sede legale a legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), in Via Scipione Telarolo, e stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Fornio n. 84, destinato ad attività di lavorazione latte e trasformazione in Parmigiano Reggiano, è finalizzata alla modifica sostanziale per le matrici emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui industriali, prettamente di competenza comunale;

- in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la modifica richiesta è la sostituzione del generatore funzionante a gasolio con un nuovo impianto alimentato a metano, emissione E.1, mentre per la matrice scarichi idrici l'azienda modifica l'impianto di trattamento dei reflui;

- con Provvedimento Unico n. 9/2014 del 9 giugno 2014 rilasciato dal SUAP del comune di Fidenza in seguito alla ricezione dell'atto di adozione dell'AUA con provvedimento del funzionario PO del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, del 3 giugno 2014, prot. n. 40980 si è provveduto a rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi:

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 01/02/2024 15:22:39 PG/2024/0020463

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i reflui provenienti dai locali per la lavorazione latte e dai servizi igienici, con recapito in pubblica fognatura, ascrivibili alla classe industriale del regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell'Agenzia d'ambito ATO n. 2;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'emissione n. 01 "impianto termico a olio combustibile";
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della l. 447/1995);
- con Provvedimento Unico n. 19/2018 del 6 luglio 2018 rilasciato dal SUAP del comune di Fidenza in seguito alla ricezione dell'atto di aggiornamento dell'AUA, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3434 del 5 luglio 2018, pervenuto il 6 luglio 2018, prot. n. 25919, si è provveduto ad aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9/2014 in seguito alla richiesta di subentro avanzata dalla ditta Società Agricola Broncarda di Coppellotti Giuseppe e C., Società Semplice, nella persona del suo legale rappresentante e gestore il Sig. Giuseppe Coppellotti, mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente:
- alla nuova ragione sociale è la Società Agricola Broncarda di Coppellotti Giuseppe e C., Società Semplice;
 - al nuovo legale rappresentante Giuseppe Coppellotti;
- che in merito alla matrice scarichi, le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dalle operazioni di movimentazione e trasformazione del latte e dei suoi derivati previo trattamento in un impianto di depurazione a cicli alternati SBR, con un quantitativo di refluio massimo scaricabile corrispondente a 4 m3/giorno;
- relativamente ai reflui domestici, recapitanti in pubblica fognatura previo trattamento in fossa biologica tipo imhoff, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota 16 maggio 2022, prot. n. 0003774, pervenuto il 16 maggio 2022, prot. n. 22360, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato;
- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.), nel prendere atto che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la modifica riguarda la sostituzione del generatore funzionante a gasolio con un nuovo impianto alimentato a metano (emissione 1), con nota pervenuta il

19 aprile 2022, prot. n. 17836, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi degli strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale art. 65 del PSC e in sub-ambiti del tessuto urbano di completamento delle frazioni (TCF) - IV.14 del RUE.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

Tale istanza si inserisce nei seguenti procedimenti edilizi:

- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) n. 4/2021, relativamente all'esecuzione dei lavori per l'installazione di nuove caldaie a metano per la sala di produzione del caseificio confluita nella SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Lavori) n. 18/2021 per il cambio di destinazione d'uso di locale da deposito a salatoio e successiva pratica SCEA (Segnalazione Conformità Edilizia e Agibilità) n. 142/2023 del 20 dicembre 2023;
- SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Lavori) n. 219/2021 sanatoria con opere con cambio d'uso da residenza a caseificio, da cui il comune ha emesso ordinanza di ingiunzione n. 180 del 25/08/2022 per gli interventi eseguiti in difformità dai titoli abilitativi; SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Lavori)n. 156/2023 in variante per cambio di destinazione d'uso di vano destinato a vendita in locale adibito a ripostiglio, e successiva SCEA (Segnalazione Conformità Edilizia e Agibilità)n. 116/2023 del 6 novembre 2023;

Per i titoli edilizi sopraccitati è stata emessa una determinazione dirigenziale n. 209 del 9/3/2022, con la quale è stata disposta la conclusione della conferenza dei servizi, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, e nel contempo si era disposto alla ditta di provvedere ad aggiornare, con la documentazione necessaria, l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 18 novembre 2021, prot. n. 61897, ha comunicato che nessun parere è dovuto, in merito alla presa d'atto della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. a firma del legale rappresentante dell'azienda, attestante che l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 1 dicembre 2022, prot. n. 64202, parte
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

per la Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota 16 maggio 2022, prot. n. 0003774, pervenuto il 16 maggio 2022, prot. n. 22360, parte integrante del presente parere;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, ed effettuare una manutenzione ordinaria di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;

- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;

- rispettare i limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura da classificarsi come "acque reflue industriali". Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- esecuzione di n. 2 autocontrolli all'anno per i seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto totale, NH4+, Fosforo tot, grassi e oli animali, cloruri ;

per la Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 01/02/2024 13:05

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0026202
DATA: 19/04/2022
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0017455/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C SOCIETA' SEMPLICE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0026202_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	39A3AD4192218C0433BFD9B350034522C 56556834B644CB2EBEF4F2FABBEE691



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0017455/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C SOCIETA' SEMPLICE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza prot. 17455 del 14.04.2022, relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C SOCIETA' SEMPLICE, con sede in Salsomaggiore Terme, località ScipioneTelarolo 133, per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano, nello stabilimento di Fidenza, località Fornio 84. Pratica 50/SUAP/2022.

Trattasi di una modifica sostanziale richiesta per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue, mentre per quanto riguarda la comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico viene dichiarato il proseguimento senza modifiche.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la modifica è richiesta per la sostituzione del generatore funzionante a gasolio con un nuovo impianto alimentato a metano, emissione E.1.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.


Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace n.1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Rif. SUAP 50/SUAP/2022 - SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inserita nei procedimenti edilizi relativi all'esecuzione dei lavori per l'installazione di nuove caldaie a metano per la sala di produzione del caseificio e al cambio di destinazione d'uso di locale da deposito a salatoio.
Emissione parere

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente

visti

- i documenti pervenuti con nostro protocollo 8430 del 17/11/2021, facenti parte dei procedimenti CILA e SCIA 2021;
- la documentazione ricevuta in data 31/03/2022 con nostro protocollo 2495, inerente l'apertura del procedimento di richiesta di autorizzazione;
- la documentazione pervenuta in data 15/04/2022 con nostro protocollo 2859 come richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento in oggetto al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

premesso che

- trattasi di attività casearia di lavorazione del latte per la produzione del Parmigiano Reggiano;

emiliAmbiente spa



- i reflui prodotti dall'attività derivano dalle operazioni di movimentazione e trasformazione del latte e dei suoi derivati;
- prima dell'invio alla pubblica fognatura i reflui industriali transitano attraverso un impianto di depurazione a cicli alternati SBR;
- a valle del comparto è presente un adeguato ed accessibile pozzetto per i campionamenti ai fini gestionali e tariffari;
- le acque nere provenienti dai servizi igienici saranno collegate direttamente con la fognatura comunale;
- l'acqua utilizzata per le lavorazioni ed i servizi accessori viene prelevata dall'acquedotto comunale;
- il quantitativo di reflujo massimo scaricabile corrisponde a 4 m³/giorno – valore medio di portata istantanea 1,1 l/s;
- le acque di dilavamento dei piazzali e dei pluviali convergono nella rete interna delle acque meteoriche e di qui si immettono nella fognatura comunale mista, nello stesso pozzetto in cui vengono scaricate le acque nere e le acque depurate dall'impianto di trattamento;
- la rete fognaria pubblica ricevente i reflui dall'attività in oggetto è connessa al sistema depurativo di Fornio (Fidenza);

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime

parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura da classificarsi come "acque reflue industriali"**. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2. I parametri che dovranno essere monitorati da parte della Ditta nell'esecuzione di autocontrolli sono i seguenti: **pH, COD, BOD5, SST, Azoto totale, NH4+, Fosforo tot, grassi e oli animali, cloruri**;
4. l'apporto di acque derivanti dai pluviali delle coperture nonché dai piazzali non comporta una modifica nei volumi scaricati rispetto a quanto finora rilasciato in fognatura bianca pubblica;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione, realizzato sulla linea di scarico, ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo fax al n.0524/528129 o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema

emiliAmbiente spa



- accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Rif a prot. Arpae n° PG/2022/67768
del 15/04/2022; SinaDoc: n° 16511/22
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 17455 del 15/04/2022
Riferimento SUAP 50/SUAP/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

OGGETTO: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA DI COPPELLOTTI GIUSEPPE & C SOCIETA' SEMPLICE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE. Ricevimento di integrazioni richieste, Matrice Rumore.
Parere

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. CAPPELLOTTI GIUSEPPE, in qualità di Legale rappresentante della ditta SOCIETA' AGRICOLA BRONCARDA, in oggetto indicata, attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Quindi: **il parere Arpae non è dovuto.**

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.